

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione ex artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. b), l) e o), nonché comma 3 lett. b) della legge 247/2012 nonché i ricorsi in prevenzione e tentativo di conciliazione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro danti causa) ed i privati richiedono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, determinando gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti.
2. Il regolamento disciplina altresì ogni altra richiesta di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 - Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

1. L'iscritto o il privato presentano apposita istanza presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Novara, correlandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla valutazione dell'attività professionale.
2. L'istanza, con i documenti allegati, deve essere presentata in formato digitale via posta elettronica certificata all'indirizzo ord.novara@cert.legalmail.it
3. o secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall'Ordine; i documenti potranno essere allegati alla PEC o consegnati alla Segreteria su apposito supporto informatico. La copia della istanza e della documentazione prodotta in formato digitale verrà conservata negli archivi del Consiglio dell'Ordine.
4. Con la sottoscrizione dell'istanza, l'interessato certifica la corrispondenza all'originale dell'eventuale documentazione depositata su supporto informatico e acconsente al trattamento dei propri dati da parte della Commissione e del Consiglio dell'Ordine ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento.
5. La data di presentazione dell'istanza alla Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo ovvero dalla ricevuta della consegna elettronica della PEC, costituisce il termine iniziale del procedimento.

6. È data facoltà all'interessato di presentare la domanda anche in formato cartaceo da depositarsi presso la Segreteria dell'Ordine, solo previa autorizzazione dell'Ordine stesso ed in caso di impossibilità a provvedere telematicamente.

7. L'istanza deve contenere:

- a) tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, PEC, etc);
- b) l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- c) l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *rationae temporis*;
- d) l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri base;
- e) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- f) la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;
- g) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- h) qualora l'istanza sia presentata dal privato, l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in caso di assenza, l'indicazione del recapito (email, fax od altro) a cui indirizzare la corrispondenza.

Le parcelle, debitamente redatte, vanno allegate all'istanza oppure inserite nell'istanza stessa.

Nel caso di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall'Autorità Giudiziaria, il parere viene trasmesso unicamente all'Autorità richiedente.

Art. 3 - Incarichi congiunti

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

Art. 4 – Rinuncia alla richiesta di liquidazione

Se la rinuncia alla richiesta di liquidazione è effettuata prima della liquidazione stessa, nessun onere graverà sul richiedente.

Art.5 - Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, la Segreteria forma un fascicolo contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo.

2. L'assegnazione dell'incarico al Consigliere delegato avverrà in modo automatico, seguendo il criterio alfabetico; qualora il Consigliere delegato, *rationae materiae*, si ritenga incompatibile con l'incarico, ne indicherà, per iscritto ed in forma succinta, le ragioni e la Segreteria provvederà ad assegnare il fascicolo stesso ad altro Consigliere secondo il criterio sopra determinato.

3. Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, a sensi dell'art. 5 L 241/1990, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 bis della medesima Legge).

4. Il Consigliere delegato, con l'ausilio della segreteria del Consiglio, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo pec, sia all'istante e sia alla persona o soggetto giuridico in favore del quale sono state effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere, con invito a formulare eventuali osservazioni o deduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dalla spedizione della comunicazione ed indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in caso di assenza, il proprio recapito (e-mail, fax od altro) a cui indirizzare la corrispondenza, con l'avviso che lo stesso ha il diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della legge 241/1990 e del relativo regolamento attuativo e previa corresponsione – se dovuta – dei diritti di copia.

Qualora l'interessato esercitasse il diritto di accesso agli atti, il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni inizierà a decorrere dal giorno in cui gli atti del procedimento saranno inviati o comunque messi a disposizione per il ritiro da parte della segreteria

Art. 6 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora le parti richiedano l'attivazione del tentativo di conciliazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine e/o il Coordinatore della Commissione assegnano il fascicolo a un Consigliere il quale fissa senza indugio la convocazione per l'incombente dandone comunicazione agli interessati. La data di convocazione

potrà essere rinviata per giustificati motivi fino a un massimo di due volte, dopo di che il tentativo si considererà esaurito.

2. Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere Delegato esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti delle questioni finalizzati alla conciliazione, il Consigliere Delegato fissa la data di una nuova comparizione.

3. Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi il Consigliere Delegato redige il relativo verbale, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini dell'intervenuto accordo nonché delle modalità della sua esecuzione.

3.bis Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione avesse esito positivo, le parti dovranno rimborsare all'Ordine le spese vive, in particolare quelle relative all'invio di raccomandate e quelle per eventuali ricerche anagrafiche (*)

4. Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo con il verbale di comparizione delle parti interessate verrà dato atto della loro presenza avanti al Consigliere Delegato e delle eventuali proposte presentate da ciascuno.

Art. 7 - Competenze del Consigliere delegato e del Consiglio dell'Ordine.

Motivazione e comunicazione del provvedimento - Termini

1. Se nessuna delle parti richiede il tentativo di conciliazione, il Consigliere Delegato provvede all'istruttoria e, previo eventuale espletamento di ogni incombenza che riterrà opportuno, provvede alla liquidazione. Nel caso di liquidazione difforme dalla richiesta, si procederà ad avvisare l'iscritto anche informalmente.

2. Il parere con l'opinamento della parcella adottato deve essere, in ogni caso, motivato sia pure succintamente e viene comunicato alle parti che sono intervenute nel procedimento amministrativo.

3. La comunicazione alle parti del procedimento dell'emissione del provvedimento è a cura della segreteria dell'Ordine, che vi potrà provvedere anche a mezzo PEC.

4. I provvedimenti relativi alla liquidazione o pareri di compensi superiori a Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) devono essere deliberati da due Consiglieri, mentre quelli relativi a pareri o compensi superiori a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) devono essere approvati con delibera del Consiglio.

5. Il Consigliere delegato può in ogni caso decidere di rimettere la decisione alla seduta plenaria del Consiglio in ragione della particolarità della questione o della necessità di un orientamento di massima su questioni di particolare importanza.

6. In ogni caso, il procedimento di liquidazione deve essere esaurito entro 45 giorni dalla data di assegnazione del fascicolo al Consigliere delegato: i termini suddetti

sono sospesi quando il Consigliere delegato o il Consiglio richiedano integrazioni o correzioni dell'istanza ovvero quando siano necessari chiarimenti e/o informazioni, nonché ancora per tutta la fase del tentativo di conciliazione.

7. Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Art. 8 - Tassa di opinamento

1. La tassa di opinamento è determinata nella misura del 3% (tre per cento) dell'ammontare del compenso liquidato.
2. Il rilascio di copia del parere al richiedente o a chi ne abbia interesse è subordinato al versamento della somma come sopra determinata.
3. L'obbligo di pagamento insorge all'atto della pronuncia del parere di congruità. La Segreteria – non appena depositato il parere da parte del Consigliere incaricato e comunque entro 5 (cinque) giorni - provvederà ad emettere il bollettino tramite PagoPA, con termine per il pagamento di 30 giorni dalla data di emissione del medesimo o di ricezione della PEC cui verrà allegato il bollettino stesso (che sarà comunque reperibile sul sito nella sezione personale RICONOSCO).
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 178/2020, articolo 1, comma 1015, qualora venga presentata richiesta di parere di congruità su una fattura per compensi professionali recante il medesimo contenuto di una proposta di parcella già precedentemente liquidata, non è dovuto nuovamente il versamento della tassa di cui al comma 2.
5. Qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento "I diritti di opinamento" di cui al precedente punto n. 1 saranno ridotti alla misura dell'1,50%.
6. Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto all'interessato ad ottenere copia conforme del provvedimento adottato dal Consigliere ovvero dal Consiglio a seconda della rispettiva competenza.
7. Qualora l'Avvocato richieda l'emissione del parere di congruità su parcella riferite ad attività professionale per la quale - avendo percepito un acconto - vanta soltanto un credito residuo, fermo restando l'obbligo di valutare nel complesso l'attività professionale prestata, la tassa di opinamento sarà applicata sulla sola parte insoluta del compenso professionale. In ogni caso, perché ciò avvenga, è necessario che l'Avvocato presenti le fatture emesse per gli acconti ricevuti.

8. A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare tutta la documentazione cartacea depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni, mentre la copia in formato digitale verrà conservata nell'archivio del Consiglio.

Art. 9 – Istanze di liquidazione dei difensori di donne vittime di violenza e di discriminazione

I Difensori delle donne vittime di violenza e di discriminazione inseriti negli appositi elenchi, nel richiedere la liquidazione dei compensi professionali, devono attenersi a quanto previsto dal Protocollo stipulato tra la Regione Piemonte e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara a cui si fa rinvio e non devono corrispondere alcuna tassa di opinamento.

Art. 10- Istanze di riesame, annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione ed opinamento

1. Le istanze di riesame, di annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione e opinamento presentati sia dalle parti assistite sia da parte dei professionisti sono rimessi alla competenza plenaria del Consiglio dell'Ordine. Non sono ammissibili istanze di riesame, di annullamento o altro alle richieste di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall'autorità giudiziaria una volta reso il richiesto parere.

2. L'istruttoria per il consiglio è svolta da Consigliere diverso da quello inizialmente incaricato dell'istruttoria del provvedimento contestato.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2021 e si applica alle richieste di liquidazione e parere depositate dopo tale data.

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NOVARA**

Appendice allegata al regolamento parcelle in vigore:

Integrazione al regolamento parcelle per “il rilascio di parere di congruità previsto per rimborso delle spese legali ex art. 1 commi 1015, 1018, 1022 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e art. 1 co. 4 lett. G) DM 20 dicembre 2021 - esente dalla tassa di opinamento”;

Il Consiglio, in merito al rimborso delle spese legali per gli imputati assolti introdotto con l'istituzione di un apposito fondo previsto nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), letto il D.M. 20 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia e del MEF, letto l'art. 29 n. 3 lett. b) L.

n. 247/2012 che prevede che “il consiglio è autorizzato [...] a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi”, ritenuto che, per quanto concerne l'anno corrente, la sola attività che può essere svolta è quella del rilascio di parere di congruità della parcella, ritenuto che il parere sia obbligatorio in virtù di una previsione normativa e viene rilasciato all'avvocato non affinché possa agire per sé ma al mero fine di consegnarlo all'assistito che presenterà l'istanza, ritenuto che il procedimento non sia del tutto assimilabile a quello volto alla liquidazione della parcella, essendo quella di cui al D.M. 20 dicembre 2021 una procedura che viene svolta a posteriori rispetto al pagamento già avvenuto, ritenuto di dover attendere i richiesti chiarimenti sul procedimento per gli anni successivi al 2021

DELIBERA

che per l'anno 2022, in relazione alle richieste riferite a sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, non verrà applicata alcuna tassa di opinamento ed il parere verrà rilasciato senza oneri a carico dell'iscritto richiedente.

Approvato nella riunione di Consiglio del 24.05.2022

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Appendice allegata al regolamento parcelle in vigore:

Rimborso spese imputati assolti: Il Consiglio in tema Il Consiglio, in merito al rimborso delle spese legali per gli imputati assolti introdotto con l'istituzione di un apposito fondo previsto nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), letto il D.M. 20 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia e del MEF, letto l'art. 29 n. 3 lett. b) L. n. 247/2012 che prevede che “il consiglio è autorizzato [...] a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi”, vista la comunicazione del CNF in data 20/10/2022 a firma della Presidente del CNF avv. Maria Masi, delibera che la liquidazione delle parcelle volta ad ottenere il rimborso delle spese per gli imputati assolti è esente dalla tassa di opinamento e il parere verrà rilasciato senza oneri a carico dell'iscritto richiedente, ad eccezione dell'imposta di bollo ove dovuta. La presente delibera costituirà appendice allegata al regolamento parcelle in vigore in aggiunta all'appendice contenente la precedente delibera. La presente delibera è immediatamente esecutiva e se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine con indicazione della data odierna;

Approvato nella seduta di Consiglio del 07.02.2023

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Appendice allegata al regolamento parcelle in vigore:

Delibera esenzione pagamento “Imputato assolto”

Il Consiglio, in merito al rimborso delle spese legali per gli imputati assolti introdotto con l'istituzione di un apposito fondo previsto nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), letto il D.M. 20 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia e del MEF, letto l'art. 29 n. 3 lett. b) L. n. 247/2012 che prevede che “il consiglio è autorizzato [...] a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi”, vista la comunicazione del CNF in data 20/10/2022 a firma della Presidente del CNF avv. Maria Masi, delibera che la liquidazione delle parcelle volta ad ottenere il rimborso delle spese per gli imputati assolti è esente dalla tassa di opinamento e il parere verrà rilasciato senza oneri a carico dell'iscritto richiedente, ad eccezione dell'imposta di bollo ove dovuta. La presente delibera costituirà appendice allegata al regolamento parcelle in vigore in aggiunta all'appendice contenente la precedente delibera. La presente delibera è immediatamente esecutiva e se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine con indicazione della data odierna.

Approvato nella seduta di consiglio del 15.04.2025

(*) delibera immediatamente esecutiva assunta nella riunione di Consiglio del 11.03.2025